

rivestiti di erbe le quali possano anche servire pel pascolo. A questo proposito è però necessario non farsi troppe illusioni, ed io devo ricordare una circostanza. In un paese vicino al nostro, in Francia, si cominciò a fare i lavori di rimboscimento; poi, si credè di avere scoperto un modo molto più economico in quello indicato dall'onorevole Merzario, e nella legge del 1864, si parlò principalmente non più di rimboscimento, ma, di quello che i francesi chiamano *gazonnement*, che vuol dire seminazione di erbe. Però, questo metodo ha dato risultamenti meschinissimi; ho qui sott'occhio una relazione ufficiale, dei lavori fatti in Francia, sino a tutto il 1878, dalla quale risulta che, sopra 35,000 ettari, solo 1600 si sono potuti rinsodare con seminazione di erbe; gli altri si son dovuti rimboscire.

E realmente dove il terreno è un po' in pendenza la seminazione di erbe non serve a nulla; tale operazione può essere utile, solamente dove i terreni sono piani o quasi piani; ma questi casi non si possono presentare frequentemente poichè o i terreni sono nel basso, e allora si coltivano o sono nelle regioni alpine altissime, e là quasi dappertutto i terreni piani sono già saldi. Dove il terreno rimane scoperto dalla neve, due o tre mesi soli dell'anno, non c'è bisogno di nulla, perchè il terreno poco calpestato e non trasversato che di rado da acqua corrente, conserva la sua superficie coperta di zolle erbose. Del resto, la legge, come è proposta, permette alla amministrazione di adoperare, caso per caso, quel metodo che crederà migliore; ed a me sembra che, in questo modo, possa dirsi soddisfatto anche il desiderio dell'onorevole Merzario.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.
Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.
Ho poco o nulla da aggiungere a quanto ha risposto all'onorevole Merzario il relatore.

In origine il disegno di legge presentato dal Governo, concordato con la Commissione e votato dalla Camera, parlava solo di rimboscimento; la parola *rinsodamento* è nata nella discussione dinanzi al Senato.

Io l'accettai, perchè mi pareva che non turbasse l'armonia delle disposizioni da me proposte e perchè il *rinsodamento* in taluni casi speciali può servire a raggiungere lo scopo che ci proponiamo con questa legge. Ecco perchè nell'articolo 1º, e nei successivi, si parla di *rimboscimento* e di *rinsodamento* insieme.

Il *rinsodamento* nella mente di chi lo propo-

neva al Senato, e del Governo, suona questo; che in taluni casi, invece di *rimboscimento* possa bastare il *rinsodamento* quando offra sufficiente resistenza alle acque.

In quali casi poi si debba fare il *rinsodamento* ed in quali il *rimboscimento*, questo risulterà dai progetti, dalle perizie e dalla procedura disposta con gli articoli 2 e seguenti del disegno di legge.

Io sono lieto che all'onorevole Merzario sia parsa utile questa innovazione, di mettere, cioè, nella legge la parola *rinsodamento* per consacrare il principio che non sia necessario sempre, e in ogni caso, e senza eccezione, di rimboscire, e che si possa in taluni casi ottenere col *rinsodamento* lo scopo che si raggiunge ordinariamente col *rimboscimento*.

L'onorevole Cavalletto mi rivolgeva una raccomandazione.

Nell'articolo 2 non si parla di *precedenze*, ma si stabilisce soltanto che si debba cominciare da quei bacini il cui *rimboscimento* sia di maggiore urgenza.

Naturalmente non posso nè debbo in questo momento entrare nell'esame di quei casi accennati dall'onorevole Cavalletto, che sono senza dubbio degni di considerazione; poichè allora sorgerebbero altri oratori per raccomandare altri bacini di rimboscimento che meritano eguale, maggiore o minor favore.

In ogni modo, siccome nell'articolo 1 il concetto della legge è nettamente determinato, che cioè debba il Ministero d'agricoltura e commercio promuovere il rimboscimento al fine di *guarentire la sussistenza del suolo e di regolare il corso delle acque*; è evidente che tali criteri siano sufficienti per determinare quel carattere di maggiore urgenza per la scelta dei bacini, dai quali l'opera del rimboscimento debba cominciare.

Se così va intesa, e non può diversamente essere intesa, la significazione dell'articolo 1, dico all'onorevole Cavalletto che l'amministrazione si farà un dovere di esaminare i casi da lui indicati, come tutti i casi congeneri, dovendo rendere conto alla Camera del suo operato, come è detto nell'articolo 20 di questo disegno di legge.

Cosicchè la Camera è sempre nel caso, anno per anno, in occasione del bilancio, di esaminare come il Governo applichi questa legge, e i criteri ch'esso tiene nel determinare il carattere di maggiore urgenza, di cui si parla nell'articolo 2.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Merzario.